



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

---

Relazione sullo stato della giurisprudenza

Rel. n. 143

Roma, 24 luglio 2012

**Oggetto: RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - Postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica - Riduzione della capacità di guadagno - Danno patrimoniale - Mancanza di prova del “quantum debeatur” da parte del danneggiato - Ricorso ai criteri di quantificazione di cui all’art. 4 del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 - Ammissibilità - Fondamento.**

*Se il danno da incapacità di lavoro, derivante da un sinistro stradale, possa essere liquidato col criterio del triplo della pensione sociale, ex art. 4 d.l. 857 del 1976 (oggi trasfuso nell’art. 137 cod. ass.) anche quando sia certo che la vittima avesse un reddito, ma non ne abbia provato l’ammontare.*

## 1. La decisione.

Con sentenza n. 7531 del 15 maggio 2012, Rv. 622395, [Pres. Massera; Rel. D’Amico; P.M. Destro (concl. diff.); in causa Pullarà c/BPB Assicurazioni; n. Reg. Gen. 23061/10; resa all’udienza del 2 aprile 2012; n. Reg. Sez. 514/12] la III Sezione della Corte di cassazione ha affermato che:

*<<Quando sia certo che la vittima di lesioni personali, causate da un sinistro stradale, abbia perduto la capacità di guadagno, il conseguente danno patrimoniale può essere liquidato dal giudice ponendo a base del calcolo il triplo della pensione sociale anche quando il danneggiato non abbia provato l’entità del reddito perduto, costituendo tale criterio una soglia minima del risarcimento>>.*

## La giurisprudenza.

2.1. La sentenza appena riassunta (7531/12) perpetua un contrasto frontale e sinora inconsapevole.

Essa ha in sostanza affermato che quando la vittima di un sinistro stradale abbia un reddito, ma non ne provi l'entità, può sempre invocare la liquidazione del danno da incapacità lavorativa sulla base del triplo della pensione sociale, di cui all'art. 4 di. 857/76 (ed, oggi, 137 cod. ass.).

In precedenza, tuttavia, numerose decisioni avevano affermato l'esatto contrario, e cioè che l'art. 4 d.l. *cit.* detta solo un criterio di legge per la determinazione del *quantum* del risarcimento rispetto ai soggetti non percettori di reddito, ma non solleva affatto la vittima del fatto illecito, che invece un reddito l'abbia, dall'onere di provare la consistenza di esso. Di talché, ove tale prova non sia fornita, la domanda deve essere rigettata [in tal senso Sez. 3, Sentenza n. 6074 del 30/05/1995 (Rv. 492589); Sez. 3, Sentenza n. 13409 del 29/10/2001 (Rv. 549910); Sez. 3, Sentenza n. 10026 del 25/05/2004 (Rv. 573109); Sez. 3, Sentenza n. 1120 del 20/01/2006 (Rv. 586555)].

In particolare, secondo Cass. 13409/01, *cit.*, *“l'accertamento di postumi permanenti, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno - derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica - e quindi di produzione di reddito; perciò detto danno patrimoniale da invalidità deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito. La liquidazione del danno, peraltro, non può essere fatta in modo automatico in base ai criteri dettati dall'art. 4 legge 26 febbraio 1977 n.39, che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa che incombe al danneggiato e può essere anche data in via presuntiva, purché sia certa la riduzione di capacità lavorativa specifica”*.

2.2. Vale la pena aggiungere che l'orientamento appena ricordato (disatteso, come si è visto, da Cass. 7531/12) è stato condiviso sinanche dalla Corte Costituzionale, la quale - chiamata a valutare la conformità a costituzione dell'art. 4 *cit.* - ha espressamente affermato che *“ciò che al lavoratore non è consentito è il rifiuto di esibire le dichiarazioni fiscali allo scopo di sottrarsi all'onere di provare il reddito effettivo invocando la liquidazione del risarcimento sulla base del reddito minimo forfetario indicato nel 3° comma”* (Corte cost., 24-10-1995, n. 445), in tal modo lasciando intendere che il triplo della pensione sociale non è affatto un risarcimento minimo garantito, come invece si afferma nella motivazione di Cass. 7531/12.

(Red. Marco Rossetti)

Il direttore aggiunto  
(Ulpiano Morcavallo)